

*Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii. in 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est
Schema Contratto d'Appalto attuativo*

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO ATTUATIVO

Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii.
in 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est

CUP _____

C.I.G. _____

C.I.G. derivato _____

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/___), presso la sede della S.R.R. Palermo Provincia Est con sede in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino, 100/d, sono presenti:

- La S.R.R. Palermo Provincia Est con sede in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino, 100/d, Partita IVA 06258150827, nella persona del Presidente pro-tempore, Sig. Carmelo Nasello nato il 07.11.1960 a Gangi, ivi residente in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 9, C.F. NSLCML60S07D907C, come Ente regolatore;
- Il Comune di, da una parte;
- La Società, di seguito "Gestore", dall'altra parte;

VISTI

- Lo Statuto della Regione Siciliana;
- Il D.lgs n.152/2006;
- Il Dlgs n.50/2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 – n. 207;
- Il Dlgs n.81/2008;
- Le Disposizioni del Codice Civile art.1655-1677;
- La L.R. n.9/2010;
- Lo Statuto sociale della SRR Palermo Provincia est scpa approvato con l'Atto costitutivo del 21.10.13 n. repertorio 5511 raccolta n.4257 del dott. Dario Ricolo, Notaio in Partinico.

CONSIDERATO

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti "SRR Palermo Provincia est" s.c.p.a. è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.9/2010 la SRR, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n.152/2006;
- che ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010 in data con verbale di aggiudicazione del l'UREGA ha aggiudicato la gara d'appalto per l'affidamento del servizio gestione integrata dei rifiuti per i 13 Comuni facenti parte l'Ambito territoriale Palermo Provincia est e precisamente: Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati CUP.....CIG.....;
- che in data ... l'Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia est scpa ha deliberato la presa d'atto del verbale di aggiudicazione dell'UREGA ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.

- che nella Delibera del CdA del 29/03/2017 è stato specificato che la gara d'appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la SRR in quanto l'affidamento viene effettuato in nome e per conto dei comuni consorziati così come previsto dall'art. 15 comma 1 L.R. n.9/2010;
- che i 13 Comuni oggetto della gara d'appalto hanno fornito le Delibere di GM attestanti l'approvazione degli atti di gara e il relativo impegno finanziario assunto pro quota;
- che la Delibera di Giunta del Comune di ... attestante l'impegno finanziario assunto per la copertura dei costi relativi al Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e ss.mm.ii. è la ... (citare estremi della delibera)
- che il RUP ing. Domenico Michelin nella determina del ha preso atto che la ditta aggiudicataria del servizio è la ditta ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto normativo e dei contratti attuativi;
- il Contratto normativo sottoscritto tra la SRR e il Gestore dell'Appalto, definisce la disciplina normativa e contrattuale dei singoli Contratti di appalto attuativi che regolano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti di ciascun Comune;
- che il Contratto di appalto attuativo viene, quindi, stipulato tra ciascun Comune e il Gestore nel rispetto dei contenuti della Relazione Tecnica predisposta dalla SRR, del Disciplinare Speciale d'Appalto e del Progetto Tecnico offerto dalla aggiudicataria in sede di gara;
- che in data è stato sottoscritto il Contratto normativo tra la SRR Palermo Provincia est scpa e la ditta, aggiudicataria del servizio;

Viste le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto e luogo dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto di cui al presente Contratto attuativo, **l'esecuzione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di** comprendente in particolare "le attività di spazzamento, raccolta e trasporto agli impianti di destino finale, di smaltimento e/o trattamento e recupero, dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica" secondo le modalità previste nella Relazione Tecnica predisposta dalla SRR, del Disciplinare Speciale d'Appalto e del Progetto Tecnico offerto dalla aggiudicataria in sede di gara.

Si considerano parte integrante del presente contratto tutti gli allegati citati nella Relazione Tecnica predisposta dalla SRR, il Capitolato Generale, il Contratto normativo, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Progetto Tecnico offerto dal Gestore in sede di gara.

ART.2 Classificazione dei rifiuti interessati dal servizio e tipologie di raccolta

I rifiuti oggetto del presente appalto subordinato dal presente Contratto comprendono le seguenti tipologie elencate all'art. 184 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

È escluso dall'appalto il ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani così come specificati all'art. 184, comma 3 del D.Lgs.n.152/06, i cui oneri di smaltimento sono posti a carico del produttore e/o detentore, ai sensi dell'art. 188 del medesimo D.Lgs. n. 152/06.

ART.3 Descrizione sommaria dei servizi

Così come indicato nel Progetto Tecnico e con le modalità di cui all'offerta tecnica proposta dal Gestore in sede di gara, il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) ed a favorire il recupero di materia, come stabiliti dalla vigente normativa e cioè nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9, comma 4 - lettera a), della L.R. n. 9/2010, come appresso definiti:

- entro e non oltre un anno dalla consegna del servizio: - RD non inferiore al 65%; - recupero di materia non inferiore al 50%.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- la riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica corrispondente alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi, il conferimento in discarica di un quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) non inferiore al valore corrispondentemente fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 36/2003;
- entro e non oltre il 31 marzo 2018 e in ogni caso non oltre un anno dalla consegna dei servizi il conferimento in discarica di un quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) non superiore al valore corrispondentemente fissato dalla norma suddetta, pari a 81 Kg/anno per abitante.

L'Amministrazione appaltante verificherà annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, applicherà le penalità stabilite di seguito.

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, riportante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento inerenti alle diverse fasi di organizzazione ed esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stesso, alla fornitura ed allestimento di tutti materiali, all'approntamento ed impiego di tutti i mezzi d'opera e di tutte le attrezzature, alla conduzione della logistica e dei Centri di Raccolta appresso individuati, che dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di esecuzione di pubblici servizi, incluse quelle relative alla prevenzione degli infortuni, alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, alla salvaguardia dell'igiene, salute ed incolumità pubbliche.

Oltre i servizi di "base" il Gestore dovrà svolgere, se commissionati dai singoli Comuni, i servizi "opzionali" che sono i servizi specifici che le amministrazioni comunali possono richiedere quale potenziamento del servizio di base o altri servizi non previsti nel Progetto Tecnico.

Il Servizio in appalto costituito dai servizi di "base" e dai servizi "opzionali", dovrà essere svolto con le modalità indicate nel Capitolato Speciale, desunte dal Progetto Tecnico ed esplicitate esecutivamente secondo le indicazioni e le migliorie offerte dal Gestore in sede di gara attraverso il Progetto Offerta.

Per la descrizione dei servizi "base" e dei servizi "opzionali" si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Gestore prende atto che la piattaforma (isola ecologica, ccr, altro) è sito in

Prende altresì atto che gli attuali siti di conferimento sono i seguenti

ART.4 Durata dell'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti

L'appalto avrà la durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto d'appalto attuativo fra il Gestore e ogni singolo Comune e, comunque, dalla data di inizio effettivo del servizio di base secondo quanto risultante da apposito verbale di consegna. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., al completamento del primo triennio e con cadenza triennale, è prevista la verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.

ART.5 Valore dell'appalto

Il valore economico dell'appalto relativo al servizio di base in relazione al primo anno è pari a € (Iva esclusa);

Il valore dei servizi "opzionali" per l'intera durata dell'affidamento, intendendosi come "estensione propria" in senso stretto del contratto principale e quindi ricadente nel Quinto d'Obbligo, è stimato pari al 20% del valore dell'affidamento pari ad un massimo di € (Iva esclusa).

L'appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dal Comune, computate a corpo o a misura utilizzando i prezzi unitari di cui all'Allegato II del Capitolato speciale d'Appalto, in aumento o in diminuzione, a fronte del solo pagamento dei servizi "opzionali" effettivamente eseguiti, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.

Il contratto d'appalto sarà soggetto all'art. 26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" del D Lgs. n. 81/2008 concernente "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modifiche ed integrazioni.

ART.6 Subappalto – Avvalimento

Come risulta in sede di offerta e dal verbale di aggiudicazione, la Ditta Ai sensi dell'art. 105 del su citato D. Lgs. n. 50/2016, ha attestato la volontà che per le attività di seguito elencate intende ricorrere al subappalto.

In particolare ... Tabella: Attività – subappaltatore - importo

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle condizioni indicate di seguito, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che l'appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SRR e dei singoli Comuni per le prestazioni oggetto del contratto attuativo.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART.7 Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del "Progetto Offerta" e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente Contratto. In particolare:

- L'Appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio;
- L'Appaltatore sarà soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale;
- L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- L'Appaltatore dovrà assumere tutto il personale di cui al precedente art. 6 secondo quanto disposto dalle norme, statali e/o regionali, vigenti ed applicabili in materia, nonché dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel settore (CCNL Federambiente e/o Fise Assombiente).
- L'Appaltatore dovrà altresì applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti saranno vincolanti per l'Appaltatore anche nel caso in cui lo Stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'Appaltatore dovrà produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
- L'Appaltatore sarà obbligato al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità stipulato il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
- Fermo restando quanto previsto nel contratto, l'Appaltatore sarà obbligato a:
 - comunicare alla SRR e ai Comuni interessati, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;

- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Comuni oggetto dell'appalto;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel presente Capitolato Speciale, compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto.
- ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- dare immediata comunicazione alla SRR e al Comune interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
- a nominare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un responsabile del servizio denominato "Responsabile di esecuzione del contratto" che sarà il referente responsabile nei confronti della SRR e dei Comuni e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le forniture, posizionamento e consegna delle attrezzature previste nel Progetto Offerta (Riportare informazioni).

È fatto altresì obbligo al Gestore la realizzazione, a proprie cure e spese, di una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati.

Gli eventuali maggiori oneri, dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni, assumendosene il medesimo Gestore ogni relativa alea.

ART.8 Sede Aziendale

Il Gestore comunica che la sede aziendale è sita in Dove elegge domicilio legale.

ART.9 Fatturazioni e Pagamenti

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo di cui al presente capitolato, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, il Comune, provvede all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D.Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.

Dette somme trovano copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs n°267/2000 (Citare estremi delibera).

Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata al Comune interessato e spedita in formato elettronico al Codice Univoco Ufficio prestabilito.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto, su richiesta delle amministrazioni comunali, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. da parte della SRR.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio

comunale sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del Comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al Comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti delle fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Comune potrà richiedere alla SRR di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei singoli Comuni.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei singoli Comuni.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera o recuperatori privati, spettano ai Comuni dell'ARO.

ART.10 Tracciabilità dei pagamenti – Controlli antimafia

In applicazione della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto o mediante inserimento nel contratto attuativo. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

ART.11 Penalità

Qualora, per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, il RUP del Comune commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della negligenza.

Le inadempienze possono essere segnalate altresì dalla SRR al RUP del Comune per le successive valutazioni.

Tutte le eventuali penali applicate dai RUP dei vari Comuni devono essere comunicate contestualmente sia al gestore che alla SRR.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo stabilito nel rispettivo contratto attuativo, è facoltà della SRR nella qualità di Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato ossia la risoluzione sia del contratto normativo che di tutti i contratti attuativi.

L'appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all'art. 4 del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all'appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite al rispettivo Comune, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti.

Con cadenza annuale dall'inizio del servizio verrà effettuata congiuntamente dai Comuni e dalla SRR in qualità di Ente appaltante la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica (RI) e sull'andamento della performance sui quantitativi di RUB.

In ogni singolo Comune di quelli di cui alla presente gara, per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 0,35% dell'importo annuale di ogni singolo contratto attuativo.

In ogni singolo Comune di quelli di cui alla presente gara, per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata, verrà applicata una penale almeno pari allo 0,25% dell'importo annuale di ogni singolo contratto attuativo

In ogni singolo Comune di quelli di cui alla presente gara per il mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alla quantità di RUB a far data dal 31/3/2018, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo annuale di ogni singolo attuativo per ogni Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno dovesse superare il 25% degli obiettivi prefissati su scala comunale, l'Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.

Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere, rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dal RUP del singolo Comune e contestate in forma scritta, anche via fax o via posta elettronica, all'Appaltatore presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 31 del presente Capitolato. La medesima comunicazione dovrà essere indirizzata alla SRR per conoscenza.

L'Impresa può produrre le eventuali controdeduzioni scritte, da fare pervenire al Protocollo Generale del Comune di pertinenza e per conoscenza a quello della SRR entro i sette giorni successivi al ricevimento della contestazione di cui sopra.

Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto dell'Impresa e, pertanto, si procederà all'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza, fatta comunque salva l'assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del presente Capitolato, in disposizioni di legge ovvero di regolamento.

Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti.

Sulle controdeduzioni presentate dal Responsabile dell'impresa si pronuncerà in via definitiva il RUP del rispettivo Comune.

Per l'inosservanza delle norme del presente Capitolato che non costituiscono causa di risoluzione del contratto, potranno esser applicate le seguenti penalità, oltre al rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse affrontare per effettuare il servizio con mezzi propri o di terzi:

Sanzioni per il non rispetto degli obblighi e/o obiettivi contrattuali salvo verifica

Categoria	Inadempienza	Importo [€]
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione giornaliera del servizio di raccolta per l'intero territorio comunale rispetto a quanto previsto	1.000,00 al giorno

	e approvato nel Piano Operativo	
	Incompleta effettuazione del servizio previsto (ad es.: area o zona di intervento ridotta rispetto a quella prevista)	500,00 per singola contestazione
	Mancato rispetto degli orari indicati dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione del servizio	300,00 per singola contestazione
	Mancato svuotamento dei contenitori alla data prevista dalla raccolta differenziata	50,00 per ogni contenitore
Documentazione amministrativa	Ritardata consegna di documentazione amministrativa o contabile e per ogni mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni riguardanti i servizi svolti richieste in forma scritta (ad es. rapporti richiesti dall'Amministrazione comunale, report sulle qualità di rifiuti raccolti, programmi di servizi di raccolta, ecc..)	300,00 per giorno di ritardo
	Mancato, ritardato o irregolare invio delle bolle di pesatura e delle dichiarazioni di provenienza inerenti al conferimento dei rifiuti nei luoghi specificati, qualora tali dati siano essenziali per la compilazione della dichiarazione del Capitolato di cui alla legge 70/94 MUD	1.000,00 per giorno di ritardo
	Mancata e/o irregolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art.190, D.Lvo. n. 152/06	500,00 per singola contestazione
Personale e sicurezza	Mancato rispetto di quanto prescritto in merito al personale impiegato	2.000,00 per singola contestazione
	Mancato rispetto della consegna dei documenti previsti per la sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.	500,00 per giorno di ritardo
Automezzi/Attrezzature	Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste	1.000,00 per ogni singola contestazione
	Inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate	1.000,00 per ogni singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte dell'Amministrazione comunale	2.000,00 per ogni singola contestazione
Altro	Qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del Capitolato e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate e quantificate precedentemente	Da 100,00 a 500,00 per ogni singola contestazione e per giorno di ritardo

In caso di reiterazione della stessa infrazione nel corso dello stesso anno contrattuale, le penali saranno applicate nella misura doppia. In considerazione della natura del servizio, la reiterazione di un'inosservanza grave, a insindacabile giudizio del rispettivo Comune congiuntamente con la SRR in qualità di Ente appaltante, potrà essere causa di rescissione in danno del contratto stipulato ossia la risoluzione sia del contratto normativo che di tutti i contratti attuativi.

Il personale incaricato allo scopo dall'Amministrazione comunale effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente Capitolato sarà accertata dal personale comunale predisposto e dal Rappresentante dell'Impresa, i quali redigeranno un apposito verbale in contraddittorio, che verrà successivamente comunicato all'Impresa stessa. Ugualmente in caso di irreperibilità del Rappresentante

d'Impresa nel giorno stabilito dall'Amministrazione, si procederà tramite la sottoscrizione del verbale da parte di due testimoni presenti sul luogo.

Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano; inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, da leggi ovvero da regolamenti e/o determinazioni.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate. I servizi non effettuati per cause di forza maggiore dovranno essere recuperati entro le 24 ore successive.

Analogamente, i servizi comunque non effettuati o effettuati parzialmente per i quali sia stata elevata contestazione a norma dei commi precedenti, dovranno essere recuperati nelle 24 ore successive dalla comunicazione dell'Ufficio competente.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora l'Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione comunale questa, previa autorizzazione scritta da parte della SRR, a spese dell'Impresa stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi per il tramite della SRR delle somme dovute gli sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate all'impresa non potrà superare il limite del 10% dell'importo contrattuale.

ART.12 Garanzie e Cauzioni

L'Impresa aggiudicataria ha costituito un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Gestore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso il Gestore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal concorrente l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una cauzione pari al 2 per cento del prezzo a base d'asta e quindi pari a € 1.149.194,62 (euro unmilionecentoquarantanovecentonovantaquattro/62).

ESTREMI DELLA CAUZIONE

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia deve avere validità per almeno un anno dalla data di presentazione dell'offerta ed è automaticamente svincolata, per l'aggiudicataria, a seguito dell'affidamento del servizio.

La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data della aggiudicazione definitiva.

Laddove, a seguito dell'aggiudicazione, i concorrenti classificatisi utilmente si rifiutino o non diano seguito alla richiesta di produzione dei documenti necessari per addivenire all'affidamento e/o di stipulare tutti o parte dei contratti attuativi, la cauzione sarà incamerata dalla SRR Palermo Provincia Est in luogo e per conto dei Comuni di cui alla gara in oggetto facenti parte della SRR.

ART.13 Coperture assicurative

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare a beneficio della SRR Palermo Provincia Est in luogo e per conto dei Comuni di cui alla gara in oggetto facenti parte della SRR, nel cui territorio è espletato il servizio oggetto del presente Capitolato, una polizza assicurativa per una copertura assicurativa pari al 4 % dell'importo posto a base di gara.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a stipulare a beneficio della SRR Palermo Provincia Est in luogo e per conto dei Comuni di cui alla gara in oggetto facenti parte della SRR, nel cui territorio è espletato il servizio oggetto del presente Capitolato, una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 4 % dell'importo posto a base di gara.

L'Appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi ed attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari al 4 % dell'importo posto a base di gara.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART.14 Variazioni quali-quantitative del servizio

Possono costituire elemento di variazione dell'ammontare dell'appalto, a richiesta di una delle parti e in costanza del rapporto contrattuale, modifiche sostanziali del servizio che dovessero intervenire nel corso della durata dello stesso.

Si intendono sostanziali le modifiche del servizio, rispetto allo standard previsto nel presente Capitolato, che rispondono al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) aumento o diminuzione di oltre il 15% del numero di cittadini residenti nel singolo Comune. Il numero degli abitanti residenti da considerare alla data di avvio dell'appalto è indicata nell'art. 2 del presente Capitolato. La variazione in aumento o diminuzione del corrispettivo è fissata nella misura del 3% calcolato sul 60% del corrispettivo alla data dell'accertata variazione del numero di cittadini residenti (la variazione del corrispettivo verrà applicata al raggiungimento di ogni successivo aumento o diminuzione pari al 10%);
- b) estensione dei singoli servizi a beneficio di un numero di abitanti e/o di territorio maggiore del 10% rispetto a quanto previsto nel contratto che sarà stipulato in esito alla presente procedura. La variazione del corrispettivo è fissata in misura proporzionale all'incremento di abitanti e/o territorio serviti.

Per tutta la durata dell'appalto la SRR in qualità di stazione appaltante e/o i singoli Comuni, previa autorizzazione scritta da parte della stessa SRR, potranno richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;
- sperimentazione e ricerca.

Il Gestore potrà, inoltre, proporre alla SRR in qualità di stazione appaltante e ai singoli Comuni, che si riservano comunque ogni insindacabile decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

La ditta esecutrice nei casi elencati nei punti precedenti è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

I corrispettivi conseguenti alle predette variazioni quali-quantitative, proposte dall'Appaltatore ed accettate dalla SRR in qualità di stazione appaltante e dai singoli Comuni, saranno determinati applicando le relative quotazioni che saranno espressamente offerte in sede gara dal Gestore ed esplicitate nello specifico Elenco Prezzi Unitari allegato all'offerta presentata, che dovranno comunque essere assoggettate al ribasso offerto in sede di gara, ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. Palermo Provincia Est e/o di mutamenti cogenti nel quadro normativo reggente la materia della gestione dei rifiuti solidi urbani, si rendesse necessario apportare modifiche ed adeguamenti alle previsioni di organizzazione ed espletamento del servizio appaltato, la SRR in qualità di stazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto.

In tale ipotesi la SRR comunicherà all'Appaltatore il proprio intendimento di procedere alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di stima originaria e/o di Elenco Prezzi; in assenza di specifiche voci di costo, si farà ricorso ad opportune voci di analisi. A detto corrispettivo sarà in ogni caso applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato, assunte a riferimento nella determinazione dei costi e del prezzo del servizio posto a base d'appalto, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a **€ 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro**. A detto corrispettivo sarà in ogni caso applicato il ribasso offerto in sede di gara.

L'Appaltatore ha facoltà di proporre alla SRR l'utilizzazione di qualsiasi altro impianto, purché debitamente autorizzato oltre che in possesso di ogni altro requisito necessario e prescritto ai sensi di legge e

purché la scelta di utilizzare un diverso impianto di conferimento per stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento dei rifiuti non comporti il benché minimo incremento del prezzo d'appalto, rimanendo in tal caso a totale carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore onere dipendente, inerente e/o conseguente.

ART.15 Controllo dell'esecuzione del servizio

La SRR in qualità di stazione appaltante e/o i singoli Comuni avranno facoltà esclusiva, libera ed incondizionata, di verificare, in qualunque momento ed in qualsiasi modo ritenessero necessario e/o opportuno, l'esecuzione da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato e di accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali, senza che l'Appaltatore stesso possa opporre diniego né eccepire alcunché, rimanendo anzi Esso obbligato a adempiere a tutto quanto fosse necessario e/o richiesto per consentire le verifiche suddette.

Qualora, nel corso e/o in esito di tali verifiche, venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'Appaltatore, la SRR in qualità di stazione appaltante e/o i singoli Comuni si riservano il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e, eventualmente, di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli specifici articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale. In caso di disservizi e di inadempienze contrattuali, la SRR in qualità di stazione appaltante e/o i singoli Comuni provvederanno alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal presente Capitolato. Di norma le comunicazioni, contestazioni e/o disposizioni saranno trasmesse via pec.

I servizi contrattualmente previsti, che l'Appaltatore non potesse eventualmente eseguire per cause di forza maggiore, saranno quantificati dall'Ufficio del rispettivo Comune proporzionalmente ai costi unitari e/o dei servizi, come esposti nel Piano economico finanziario allegato al contratto d'appalto, e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. Nei casi d'urgenza, l'Ufficio del rispettivo Comune potrà impartire disposizioni anche verbali direttamente al personale dell'Appaltatore addetto all'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto.

La SRR in qualità di stazione appaltante e/o i singoli Comuni si riservano la facoltà di disporre a campione, anche senza preavviso, pesate e/o verifiche degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato.

ART.16 Esecuzione d'ufficio

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Ufficio del rispettivo Comune, questi, previa autorizzazione scritta della SRR ha la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore stesso, senza che questi possa opporre diniego né eccepire alcunché.

ART.17 Modalità di pagamento del canone

Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire per ogni Comune:

- i quantitativi RSU raccolti, distinti per frazione secondo la scheda di rilevazione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 49791 del 17.12.2010, su supporto cartaceo e informatico;
- una tabella riassuntiva delle attività svolte, sulla base di apposita modulistica approvata dalla SRR su proposta dell'Impresa dove vengano riportati: Destinatario – tipologia del rifiuto – codice CER – n. formulario – data del formulario – data conferimento – quantità rifiuto in Kg. - Totale del mese / su supporto cartaceo e informatico;
- un'analisi critica sui risultati;
- le correzioni e le nuove iniziative proposte;
- l'andamento del centro di raccolta comunale;
- le problematiche riscontrate;
- predisporre annualmente il MUD ai sensi della normativa vigente per conto del Comune, entro il termine di giorni 30 dalla scadenza ufficiale di consegna;
- registrazione dei formulari sul registro carico e scarico detentori (mod. A);

I pagamenti delle fatture avvengono secondo quanto stabilito dal precedente art. 22.

Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- omessa produzione di copia della documentazione di versamento sopra indicata;
- mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della tabella riassuntiva;

L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere diritti all'abbandono o alla riduzione dei servizi appaltati.

ART.18 Revisione

Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l'elenco dei prezzi offerti con costi unitari sono assoggettati alla revisione periodica del prezzo a seguito dell'inflazione.

La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata:

- Per il 60% dell'importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE – ASSOAMBIENTE, relative inquadrati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di anzianità, corretto con gli effetti della contrattazione di secondo livello;

- Per il 30% dell'importo del canone, secondo le variazioni dell'indice NIC dei trasporti depurato della componente "carburanti e lubrificanti" ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci "ISTAT":
 - 070201 – Acquisto pezzi di ricambio;
 - 070203 – Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto;
 - 070204 – Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto
- Per il 10% dell'importo del canone, secondo le variazioni della componente "carburanti e lubrificanti" dell'indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT.

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di avvio del servizio.

ART.19 Disposizioni relative all'attivazione di servizi opzionali.

I singoli Comuni ricompresi nel territorio dell'Ambito Ottimale di cui alla Tabella 4 art. 1 del presente capitolato hanno facoltà di richiedere al soggetto affidatario l'attivazione, anche parziale, degli altri servizi di base e di quelli opzionali indicati all'articolo 4 del Capitolato Speciale, in base a termini e condizioni previsti dal contratto attuativo. Gli oneri relativi all'attivazione dei suddetti servizi sono quantificati nel piano economico finanziario dell'anno di riferimento.

La facoltà di cui al punto sub 1) che precede può essere esercitata dai singoli Comuni per tutta la durata dell'affidamento, così come prevista all'art. 4 del Capitolato Speciale.

La SRR ed i singoli comuni ricompresi nel territorio dell'Ambito territoriale Ottimale di cui alla Tabella 4 art. 1 del presente capitolato hanno facoltà di richiedere al soggetto affidatario l'attivazione di servizi "complementari" e "nuovi" indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale.

La facoltà di cui al punto sub 3) che precede può essere esercitata dai singoli Comuni di cui alla Tabella 4 art. 1 del presente capitolato per tutta la durata dell'affidamento, così come prevista all'art. 4 del Capitolato Speciale, in base a termini e condizioni previsti dal contratto di attuativo.

La facoltà di cui al punto sub 3) che precede può essere esercitata dalla SRR per tutti i Comuni di cui alle Tabelle 2 e 3.

ART.20 Ulteriori disposizioni relative ai rapporti fra autorità di ambito e soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario subentrerà nella gestione del servizio pubblico alla data della sottoscrizione del contratto di normativo servizio con la SRR e dei rispettivi contratti attuativi con i singoli Comuni.

Il personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art.19 L.R. 9/2010, assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne

assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

Il soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti si impegna a dare piena ed esatta esecuzione al Progetto offerta, secondo termini e condizioni disciplinate nel contratto normativo e nei contratti attuativi che si allegano al presente Contratto e che costituiscono parte integrante del bando.

È vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale della concessione disciplinata dal presente Contratto.

Salvo l'autorizzazione del soggetto concedente, è fatto divieto all'Affidataria di sub affidare i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie, nei termini e nei limiti di quanto previsto dal contratto normativo e dal contratto attuativo. Il mancato rispetto del contratto comporterà la immediata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto medesimo e l'incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni.

ART.21 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati inviati dai partecipanti alla procedura si svolgerà in conformità alle previsioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è la SRR.

ART.22 Foro competente

Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente investito il Foro territorialmente competente in base al Comune sottoscrittore del Contratto attuativo.

ART.23 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.

Il Gestore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

ART.24 Normative di riferimento e rinvio dinamico

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni:

- Capitolato Generale;
- Capitolato Speciale;
- Normativa in materia di contabilità dello Stato;

- Normative in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
- Normative in materia ambientale;
- Normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi utilizzati per la esecuzione di tutti i servizi di cui al presente contratto;
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

ART.25 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi dell'art.1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 ,22, 23, 24 del presente contratto.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

LUOGO E DATA

FIRME